



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: UFFICIO
DI PRESIDENZA
IN DATA: 24-02-2014

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 24.02.2014

IL DIRIGENTE

RELAZIONE UNICA AL PROGETTO DI LEGGE “RIFORMA DELL’ISTITUTO
DEL DECRETO PENALE” (già “*Modifiche alla Legge 9 settembre 1919 n.35 –
Legge che istituisce il Decreto Penale*”)

Eccellenze, Signori Segretari di Stato, Colleghi Consiglieri,

il progetto di legge che viene oggi sottoposto all’attenzione del Consiglio Grande e Generale riguarda l’istituto del Decreto Penale, l’unico procedimento speciale contemplato dalla procedura penale sammarinese attraverso il quale si instaura un rito differenziato rispetto a quello ordinario.

La specialità di questo procedimento consiste nell’eliminazione della fase dibattimentale.

Con legge n. 35 del 1919, parzialmente modificata, dalla legge n. 43 del 1963, è stato istituito, nell’ordinamento processuale della Repubblica, il decreto penale con l’intento di semplificare le procedure nei casi di pene pecuniarie.

Lo scopo del legislatore sammarinese, nel prevedere il decreto penale di condanna, è stato quello di deflazionare il carico processuale in capo ai singoli magistrati, evitando di assoggettare i reati di limitata offensività sociale al più complesso iter ordinario .

In passato l’ambito di applicazione dell’istituto era limitato e residuale e un aggiornamento della normativa era assolutamente necessario.

A seguito dell’intervento normativo in oggetto il procedimento per decreto sarà applicabile dal Commissario della Legge quando, in seguito all’esame degli atti ed



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

IL DIRIGENTE

alle investigazioni compiute, ritenga di dover applicare la multa, la multa a giorni e l'interdizione, ovvero l'una o l'altra di tali pene, anche se previste in alternativa alla prigionia o all'arresto, ponendo a carico del prevenuto le spese del procedimento. Con il decreto penale il Commissario della Legge potrà ordinare la confisca o la restituzione delle cose sequestrate, potrà disporre la sospensione condizionale della interdizione o della multa e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Il decreto penale non potrà però essere pronunciato per i reati di cui all'articolo 164 del Codice Penale sammarinese, ovvero per la fattispecie relativa alle lesioni colpose.

Si è ritenuto opportuno redigere un testo unico e definitivo in materia di decreto penale per facilitare il lavoro degli operatori del diritto e rendere la normativa di più facile consultazione.

Eccellenze, Signori Segretari di Stato e Colleghi Consiglieri,
nella speranza di aver contribuito ad illustrare quanto discusso dalla Commissione Consiliare Permanente I[^], chiedo al Consiglio Grande e Generale di approvare definitivamente la proposta di legge in discussione.

Grazie.

Relatore Unico

Francesco Morganti